

Allegato "B" al rep.N. 20623/7519

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione **"PROMO DESIGN società consortile a responsabilità limitata"** siglabile **PROMO DESIGN s.cons.a.r.l..** Ai fini della responsabilità, nei confronti dei terzi, si applica l'art. 2472 del Codice Civile.

Art. 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale in Calenzano. Potranno essere istituite agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

1. La Società ha finalità consortile e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

2. La Società si propone di favorire la convergenza strategica, in termini di obiettivi e strumenti di intervento, tra le diverse realtà istituzionali, didattiche e scientifiche ed economiche presenti sul territorio al fine di svolgere attività di ideazione, progettazione e di attivazione di tutte le iniziative utili a promuovere, estendere e valorizzare conoscenze e capacità operative avanzate a supporto dei processi di innovazione e di sviluppo del territorio di Calenzano e dell'area metropolitana.

In particolare, la Società persegue fra le proprie finalità:

-la gestione del Centro per l'Innovazione Tecnologica, per la ricerca, la sperimentazione industriale e la modellazione tridimensionale computerizzata (prototipazione), a cura del comune di Calenzano presso il Centro Arte e Design (C.A.D.) dello stesso Comune;

-contribuire alla diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi alle imprese, società ed enti, sia privati che pubblici, riguardanti l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo;

-la promozione di iniziative utili all'innovazione produttiva al fine di accrescere le capacità competitive del territorio;

-l'assunzione di iniziative per realizzare il miglior collegamento tra la formazione e la ricerca e le esigenze produttive e del lavoro, favorendo il coinvolgimento del

sistema scolastico e universitario e, in primo luogo, il Corso di Laurea di Disegno Industriale con sede in Calenzano;

-la promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

-l'assunzione di iniziative finalizzate alla promozione settoriale e del marketing territoriale, anche mediante la preparazione di studi e analisi interpretative delle esigenze territoriali in un'ottica di condivisione degli interventi da porre in atto da parte degli enti e delle organizzazioni socie;

-la valorizzazione di tutti i propri assets e di quelli di cui ha disponibilità anche attraverso la messa a disposizione di conoscenze, spazi, attrezzature, servizi e quant'altro;

-coordinare le azioni, anche autonome, tra i vari protagonisti dello sviluppo locale;

L'esecuzione di parte delle attività della Società può essere affidata a terzi.

3. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso complementare, e potrà concedere garanzie in genere, anche reali, in favore di terzi.

4. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Art. 5 - SOCI

1. Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

2. Possono far parte della Società tutte le imprese, sia individuali che collettive, che siano regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane e/o nel Registro imprese.

3. Possono altresì entrare a far parte della Società soggetti pubblici e/o privati nazionali, esteri e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'art. 4.

4. Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

5. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare la quota che intende sottoscrivere, di accettare tutte le disposizioni

del presente statuto, degli eventuali regolamenti e le deliberazioni già adottate dagli organi della Società.

6. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'accettazione dei nuovi soci, con la relativa quota di partecipazione.

7. In caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato il terzo acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610, primo comma, C.C., non subentra nel rapporto sociale se non con l'approvazione dell'Assemblea.

8. La delibera dell'Assemblea che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

9. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, sarà in ogni caso quello risultante dal Registro delle Imprese.

10. La Società consortile può promuovere iniziative progettuali nell'interesse della comunità locale alle quali ciascun socio può aderire, concordando la propria quota di partecipazione.

11. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione, con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri eventuali contributi di cui al comma che precede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 6 - ENTI SOSTENITORI

1. Possono dare il loro sostegno alla Società, istituti di credito, società, organismi economici ed organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nazionali estere ed internazionali, che condividano gli scopi consortili della Società, nonché altre espressioni di parti sociali, con contribuzioni "una tantum" o periodiche, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipare in qualità di soci alla società.

2. Gli Enti pubblici e privati, che pur non essendo soci intendono sostenere con continuità l'attività sociale per il conseguimento del suo oggetto, vengono iscritti, su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in un apposito Albo "Enti sostenitori", tenuto presso la Società.

3. Gli iscritti nell'Albo "Enti sostenitori" possono assumere l'obbligo di versare annualmente un contributo, determinato dall'Assemblea dei soci di intesa con l'Ente sostenitore. In quest'ultimo caso si rendono disponibili a cooperare con il Consiglio di Amministrazione alla focalizzazione degli obiettivi sociali di cui alle finalità previste.

4. Gli enti sostenitori possono chiedere ed ottenere la

cancellazione dall'Albo in ogni momento. La società può procedere alla cancellazione dall'Albo "Enti sostenitori" di propria iniziativa, su delibera dell'Assemblea.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 110.000 (centodiecimila) suddiviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, di crediti e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi dei prestatori d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli Enti pubblici.

2. Ogni quota è nominativa e dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci per ogni Euro.

3. Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Assemblea dei soci fermo quanto previsto al precedente art. 5.

4. I soci aventi natura giuridica pubblica godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Il diritto di prelazione può essere esercitato entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale il socio pubblico intenzionato a cedere la propria quota informa di tale intenzione gli altri soci pubblici.

5. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

6. I soci possono effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla società Consortile per consentire il migliore svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia attraverso la cessione e/o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei beni mobili o immobili, sia attraverso la fornitura di servizi, compreso quello del personale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e fatte salve le decisioni adottate dai rispettivi organi.

7. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione

alla richiesta di ammissione di nuovi soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con deliberazione assembleare.

8. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

Art. 8 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dagli eventuali contributi in denaro o in natura corrisposti dai soci, salvo che non siano da imputare a conto economico.

Art. 9 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione deve essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 di ottobre di ogni anno. Il bilancio di previsione accompagnato da una relazione e dal parere del Collegio Sindacale, se nominato, deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 novembre. La gestione deve essere improntata al rispetto del bilancio previsionale.

Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2007.

2. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei soci, osservate le prescrizioni di legge e di statuto.

Art. 11 - UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, dedotta la somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, e al netto delle eventuali perdite di precedenti esercizi, non possono essere distribuiti ai soci sotto qualsiasi forma, né nel corso della vita societaria, né all'eventuale scioglimento della Società, e saranno destinati ad iniziative e investimenti inerenti lo scopo sociale.

Art. 12 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione o

l'Amministratore Unico;

- il Direttore, se nominato;
- il Collegio Sindacale, se nominato;
- il Revisore Legale, se nominato;
- il Comitato tecnico-scientifico, se nominato.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati.
2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, od anche in altro luogo purché in Italia, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ai componenti dell'organo amministrativo, ai Sindaci effettivi ed al Direttore se nominati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai predetti soggetti; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi.
4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta; ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.
5. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria così come previsto dalla legge. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che rappresentino, anche per delega, almeno la maggioranza del capitale sociale sia in prima che seconda convocazione. Le deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono prese per alzata di mano con la maggioranza prevista dalla legge e dal presente Statuto.
6. L'Assemblea in sede ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia, quando particolari esigenze della Società lo richiedano e sia consentito dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. L'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, ha luogo ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno convocarla o per richiesta scritta di tanti soci rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

2. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI: ATTRIBUZIONI

1. Spetta all'Assemblea dei soci:

a) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

b) nominare gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli indicati nell'art. 17, i membri del Collegio Sindacale ed il Revisore legale dei conti;

c) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione, quest'ultimo entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno;

d) determinare le ipotesi di contributi da proporre ai soci come previsto al punto c) del precedente art. 8;

e) approvare gli eventuali regolamenti e le loro modifiche;

f) ammettere i nuovi soci;

g) deliberare su qualsiasi argomento ad essa demandato dall'organo amministrativo, o devoluto alla sua competenza dal presente statuto ed in forza di legge;

h) deliberare su proposte di modifica dello statuto;

i) deliberare la proroga o l'eventuale scioglimento anticipato della società;

j) nominare i liquidatori e determinare i poteri in caso di scioglimento della società.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENTE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

3. L'Assemblea nomina tra gli intervenuti il Segretario, a meno che il verbale venga redatto da un Notaio, nei casi previsti dalla legge o perchè ritenuto opportuno dal Presidente.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 17 - ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri fino ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, di cui la maggioranza, fino ad un massimo di 4 (quattro), su designazione del Comune di Calenzano. A decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010 il Consiglio di Amministrazione può essere composto fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, compreso il Presidente, di cui la maggioranza nominati su designazione del Comune di Calenzano. In alternativa, la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico; in tal caso, le attribuzioni e, più in generale, i riferimenti al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente previsti nel presente statuto sono da riferire, ove necessario, all'Amministratore Unico. Gli incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Unico e di consigliere di amministrazione sono svolti a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle eventuali spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

2. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione, elegge fra i suoi membri il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento di questi.

Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la revoca delle cariche sociali dallo stesso attribuite.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge, o per Statuto, non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) elaborare con la collaborazione del Direttore, se nominato, la proposta di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) elaborare con la collaborazione del Direttore, se nominato, la proposta di eventuali regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) definire ed attivare le forme di cooperazione degli enti

sostenitori di cui all'art. 6;

d) può nominare il Direttore e, in caso affermativo, ne definisce il contratto.

4. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte e con potere di revoca, i suoi poteri di ordinaria amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i poteri ed i limiti delle deleghe, mediante delibera presa a maggioranza, secondo le norme del presente statuto.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri, ai componenti il Collegio Sindacale ed al Direttore, se nominati, tutte le volte che il Presidente, o, in mancanza, il Vice Presidente, lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. In caso di urgenza, il termine per la comunicazione può essere ridotto a due giorni.

2. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominato.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano per età. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della società ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, salvo quanto viene altrimenti delegato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 18.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale della società, dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente apposta agli atti sociali varrà per i terzi quale

dimostrazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - DIRETTORE

1. E' facoltà dell'organo amministrativo nominare il Direttore;

2. Il Direttore esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

4. Il Direttore gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione decide di stabilire, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione, della gestione economica e finanziaria della società;

- elabora le proposte economiche ai clienti e potenziali clienti della società;

- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;

- dirige il personale della società;

- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, della società, e degli eventuali regolamenti e delle loro modifiche ;

- esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La Società può nominare il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore legale dei conti. Quando nominato, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili.

3. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4. Il compenso dei Sindaci è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

5. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono

dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria i sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

7. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile; ad esso è demandato anche l'esercizio della revisione legale dei conti, salvo il caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

8. Fuori dai casi di obbligatorietà di nomina del Collegio sindacale, la Società può nominare un revisore legale dei conti fra coloro che risultano iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico-scientifico, del quale fanno parte esperti, dipendenti o rappresentanti delle Università degli Studi o Istituti scolastici e universitari, o Enti pubblici o delle organizzazioni economiche, di categoria e di rappresentanza degli interessi, o sociali e culturali, o di imprese industriali, commerciali ed artigiane, o degli Istituti di credito, o degli ordini professionali, anche di nazionalità straniera, aventi elevata qualificazione scientifica o tecnico professionale, con competenze diversificate ed aderenti agli scopi della Società. Il Comitato nomina al suo interno il coordinatore che lo presiede.

2. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica fino ad un massimo di tre anni ed è costituito da un numero massimo di 9 membri. Almeno 3 membri del Comitato sono rappresentanti scientifici delle strutture di ricerca universitaria e delle

aree di ricerca e sviluppo attivate presso il Centro per l'innovazione tecnologica di Calenzano. Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente e il Direttore del Museo del Design di Calenzano.

3. L'incarico di Presidente e di componente del Comitato tecnico-scientifico è svolto a titolo gratuito e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese eventualmente sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente art. 5, o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria constatare i motivi che giustificano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

3. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea in sede ordinaria su informativa del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- sia soggetto a procedure concorsuali;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione alla Società consortile.

5. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante della Società.

6. La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al seguente art. 27 dello statuto;

l'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

7. Trascorsi trenta giorni senza che la delibera di esclusione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

8. In caso di recesso od esclusione, al socio uscente, che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la Società, è restituita una somma di denaro corrispondente al valore minore tra il valore nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile alla data del recesso od esclusione.

9. La delibera dell'Assemblea che constata i motivi legittimanti il recesso o che adotta l'esclusione del socio, può stabilire, nell'osservanza dei principi della parità di trattamento e del rispetto sostanziale della posizione dei singoli soci, le eventuali modalità di acquisto della partecipazione del socio receduto od escluso da parte degli altri soci, i quali, in tal caso, sono obbligati all'acquisto.

Art. 25 - REGOLAMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone, e l'Assemblea approva, eventuali regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.

Art. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze. Delle residue attività che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività e delle quote sociali nel loro valore nominale, i beni di proprietà sociale (beni immobili, mobili, attrezzature, ecc.) dovranno essere trasferiti al Comune di Calenzano che dovrà destinarli ad attività di sostegno allo sviluppo economico-produttivo, al fine di accrescere le capacità competitive del suo territorio. Eventuali ulteriori avanzi saranno devoluti a scopi di pubblica utilità, con particolare riferimento all'attività di formazione e ricerca nell'ambito del design industriale.

2. Qualora lo scioglimento della società sia motivato dal fatto che fra gli stessi soci si costituisca altra società od organismo aventi le medesime finalità, i beni saranno conferiti al nuovo organismo o società, in conto quota di partecipazione dei soci della società sciolta, in ragione delle loro percentuali di conferimento.

Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal

Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi di legge
con lodo impugnabile ai sensi dell'art. 827 c.p.c..

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente
Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle
leggi vigenti in materia di consorzi e società consortili.

Firmato: Giuseppe Carovani

Francesca Volkhart Notaio